



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, relativa all'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014 n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute";

VISTO il DM 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Salute, in base al quale la gestione del Magazzino centrale del materiale profilattico rientra tra le competenze della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, che la esercita in raccordo con la Direzione generale della prevenzione sanitaria, in quanto competente per le attività sanitarie di risposta al terrorismo chimico, nucleare e radiologico e per la gestione della Scorta Nazionale Antidoti, nonché per le attività di profilassi internazionale;

TENUTO CONTO che il suindicato DM 8 aprile 2015 prevede, tra le competenze dell'Ufficio 3 della Direzione Generale della prevenzione Sanitaria, "le attività sanitarie di risposta al terrorismo chimico, nucleare e radiologico, la gestione della Scorta Nazionale Antidoti e gli aspetti sanitari connessi alle attività di difesa civile e di protezione civile";

VISTO il DD del 02 febbraio 2021, con il quale, a seguito della richiesta avanzata con la nota n. 39776 del 3 dicembre 2020 dalla Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, l'attività di gestione del Magazzino Centrale del materiale profilattico, relativamente ai beni di natura sanitaria, viene assegnata all'Ufficio 3 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria;

TENUTO CONTO che le attività sanitarie di risposta al terrorismo chimico, nucleare e radiologico, nonché le attività di profilassi internazionale, prevedono la fornitura di scorte di vaccini ed antidoti necessari alla Scorta Nazionale, che vengono conservati presso il suindicato Magazzino;

CONSIDERATO che il valore economico del materiale sanitario conservato presso il suddetto Magazzino, nonché la rilevanza strategica sotto il profilo della sicurezza Nazionale, vede la necessità di garantire un servizio di vigilanza attiva presso lo stabile del Magazzino Centrale del materiale profilattico;

TENUTO CONTO che è attualmente attivo il servizio di vigilanza presso lo stabile del Magazzino Centrale del materiale profilattico commissionato alla Società Security Service S.r.l con contratto in vigore dal 18.04.2022 al 30.12.2022, prorogato fino al 30.06.2023 al fine di consentire la conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio ad altro operatore economico;

CONSIDERATO che a partire dal mese di febbraio 2020 si è configurato un nuovo scenario emergenziale correlato agli eventi bellici che stanno interessando l'Ucraina, ma con conseguenze

sugli interventi strategici da mettere in atto da parte di ogni paese dell'Unione Europea soprattutto in materia di difesa nazionale;

TENUTO CONTO che il Piano di Difesa Nazionale – Settore Sanitario prevede, tra le responsabilità del Ministero della Salute, la costituzione e la gestione sia in condizioni routinarie, che in situazioni di emergenza, di una scorta strategica di presidi di tipo farmacologico utilizzabili in caso di atti ostili nei confronti della popolazione mediante uso di armi chimiche;

CONSIDERATO che in attuazione del Piano di difesa nazionale e alla luce e della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, si rende necessario implementare la Scorta Nazionale Antidoti, con conseguente aumento delle forniture allocate nel Magazzino centrale;

TENUTO CONTO che in ragione delle prossime forniture del materiale sanitario il valore economico dei beni conservati presso il Magazzino Centrale del materiale profilattico subirà un ulteriore aumento, rendendo di fatto necessaria la prosecuzione del servizio di vigilanza presso lo stesso;

CONSIDERATE le ultime tabelle del costo medio orario del lavoro del settore vigilanza e servizi fiduciari rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base;

TENUTO CONTO della disponibilità del pertinente capitolo 4100 PG 22 dello stato di previsione del Ministero della salute, ammontante ad € 230.000,00 per ciascun anno di previsione del triennio 2023-2026;

CONSIDERATO che i servizi di vigilanza rientrano nel novero dei servizi specifici previsti nell'Allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, trova applicazione la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come aggiornata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35 decreto legislativo n. 50 del 2016 la soglia comunitaria per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX e di 750.000 € e che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) si può procedere tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori con l'offerta del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dal D.L 7 maggio 2012, n.52 (*disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ai sensi del quale le amministrazioni statali, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro;

VISTO l'art 1 co 583 della L.160/2019 in ordine all'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

CONSIDERATO che non risultano attivate specifiche convenzioni e accordi quadro da parte di Consip S.p.A. per la fornitura del servizio oggetto della presente procedura, e che il bando istitutivo "Servizi di Vigilanza" previsto dal sistema dinamico di acquisizione ai sensi del par. 2.1 del Capitolato d'oneri Istitutivo, disciplina che "Gli operatori economici ammessi saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l'aggiudicazione di AS di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario";

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dal D.L 7 maggio 2012, n.52 (*disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ai sensi del quale le amministrazioni statali, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art.32 – comma 2 del predetto Codice, riguardante la determina, da parte delle amministrazioni giudicatrici a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

Articolo 1

Di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva presso l'immobile sede del Magazzino Centrale del materiale profilattico, sita in via dei Carri Armati, 13 in Roma, mediante RDO evoluta sul portale Mepa utilizzando come modalità di scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

Articolo 2

Di disporre che il contratto per il servizio di vigilanza attiva decorrerà dal 01.07.2023 sino al 31.12.2025;

Articolo 3

Di dare atto che le clausole negoziali essenziali del contratto saranno contenute nel Bando MePA “Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza” e nei documenti allegati alla RDO evoluta inserita sul MePA, in particolare nel Capitolato speciale d'appalto.;

Articolo 4

Di dare atto che la spesa del servizio sarà imputata sul capitolo di spesa 4100 PG 22 “Spese per attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana”, allocato alla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria per un importo massimo di € 575.000 (cinquecentosettantacinquemila/00) IVA inclusa;

Articolo 5

Di nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca Zaffino - Dirigente sanitario dell'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;

Articolo 6

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, quale responsabile del procedimento, il dott. Ernesto Adabbo – Direttore dell'Ufficio 1 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Roma, 29.03.2023

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni REZZA)